



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

**Testo Coordinato del  
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e  
Italianistica**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012)

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Classical Philology and Italian Studies, e l'acronimo, FICLIT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati. A questo fine, il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l'attribuzione delle responsabilità.

**Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: lingua e letteratura greca antica, lingua e letteratura latina, filologia classica, letteratura cristiana antica e medioevale, paleografia e diplomatica, letteratura latina medioevale e umanistica, filologia romanza, filologia umanistica, filologia italiana, letteratura italiana generale, letteratura italiana contemporanea, teoria della letteratura, letterature comparate, scienze bibliografiche e biblioteconomiche, archivistica, linguistica e glottologia, linguistica italiana, informatica umanistica. Al fine di adempiere a tali funzioni rivestono una particolare rilevanza la Biblioteca di Filologia e Italianistica (BFI) e i Laboratori informatici.

**Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

**PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

**Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

**Articolo 6 (Il Direttore)**

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
- è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
  - sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
  - sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
  - mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore, in caso di necessità, può delegare preferibilmente ai membri della Giunta e ai Responsabili delle Commissioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera v, le funzioni indicate nel comma 2, punti c, d, e, f.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

**Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

- Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
- In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

**Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
  - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 2.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

**Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
  - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
  - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
  - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
  - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
  - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
  - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
- i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
- j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
- r. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
- s. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
- u. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
- v. istituisce Commissioni istruttorie, definendone la composizione.



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
  - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
  - b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
  - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
  - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
  - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
  - f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta, con apposita delibera, le funzioni di cui al comma 2.

**Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

**Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.

**Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

**Articolo 13 (La Giunta)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - d. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;
  - e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentito il parere vincolante dei componenti elettivi e di diritto della Giunta, preferibilmente tra i Presidenti di Corso di Studio e i Responsabili delle Commissioni istruttorie.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e, f, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo modalità elettorali definite dal Consiglio





AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

di Dipartimento; l'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera d, avviene con voto distinto per le tre fasce dei Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori, onde garantire la composizione paritaria fra le fasce.

4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

## **PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

### **Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica non prevede articolazioni su sedi diverse da Bologna.

### **Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

In conseguenza di quanto prescritto all'articolo 14 non è prevista la figura del Responsabile di Unità Organizzativa di Sede.

### **Articolo 16 (Ulteriori Articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri e laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.



AMMINISTRAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI  
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/1611 del 5/4/2012. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

**Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

**PARTE IV - NORME FINALI**

**Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

**Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)**

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012.